

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 46

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

Articolo 145-bis: Commissione speciale per la bioetica.

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALUMBO, APREA, ARACU, BAIAMONTE, BRANCATI, GARRA,
MAIOLO, MANCUSO, MASSIDDA, MAZZOCCHIN, MELOGRANI,
MICHELINI, NAPOLI, SANTORI, SAPONARA, SCOCA, SESTINI,
STAGNO D'ALCONTRES, VOLPINI**

Presentata alla Presidenza della Camera il 31 ottobre 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera prevede l'istituzione di una Commissione speciale per la bioetica, destinata ad assicurare il controllo parlamentare sull'attuazione delle importanti decisioni assunte in questa materia dalle istituzioni dell'Unione europea.

A questo fine, la Commissione speciale svolgerà prevalentemente funzioni d'indirizzo e controllo, restando salve, per quanto riguarda lo svolgimento della funzione legislativa ordinaria, le competenze già radicate presso le Commissioni permanenti secondo l'ordine delle materie ad esse attribuite. La Commissione speciale eserciterà tuttavia anche competenze consultive, esprimendo il proprio parere — non in sostituzione, ma in aggiunta a quello della Commissione XIV (Politiche del-

l'Unione europea) — sui progetti di legge riguardanti l'attuazione delle normative europee in materia di bioetica. Inoltre, verranno assegnati ad essa per l'espressione del parere parlamentare, ove previsto, gli schemi di atti normativi del Governo che riguardino precipuamente la materia rimessa alla sua competenza; sugli altri schemi che contengano disposizioni rilevanti a questo proposito, essa potrà comunque esprimersi secondo quanto previsto dall'articolo 96-ter del Regolamento.

La proposta disciplina il modo di formazione della Commissione, che sarà composta proporzionalmente alla consistenza dei Gruppi parlamentari, ognuno dei quali dovrà esservi rappresentato, secondo l'usuale metodo di formazione delle Commissioni. La Commissione speciale potrà essere composta di deputati che siano

membri di altra Commissione permanente, non applicandosi il divieto posto dall'articolo 19, comma 3, primo periodo, del Regolamento. Conformemente alla sua natura di Commissione speciale, essa non andrà soggetta al rinnovo biennale previsto dall'articolo 20, comma 5.

La costituzione e l'attività della Commissione speciale saranno disciplinate dalle norme regolamentari in vigore per le Commissioni permanenti, con eccezione delle disposizioni riguardanti l'esame dei progetti di legge in sede referente, legislativa e redigente, non essendosi ritenuto opportuno conferire ad essa competenza legislativa primaria.

Per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e controllo, la Commissione speciale potrà valersi delle procedure a ciò stabilite in via generale dal Regolamento, ad esempio mediante l'audizione dei Ministri e dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione o ad enti pubblici (articolo 143, comma 2) ovvero di componenti del Parlamento o della Commissione europea (articolo 127-ter), lo svolgimento d'indagini conoscitive (articolo 144), la richiesta di dati ed elaborazioni (articoli 143, comma 3, 145, 147, comma 2, 148). Attesa la natura delle funzioni attribuite alla Commissione, potranno essere svolte presso di essa interrogazioni, a norma degli articoli 133 e 135-ter, e deliberate risoluzioni nella forma prevista dall'articolo 117. Oltre a ciò, alla Commissione sono attribuiti poteri e competenze specificamente indicati, fra i

quali, in particolare, la facoltà di valersi della consulenza del Comitato nazionale di bioetica e quella di compiere, previo assenso del Presidente della Camera, visite presso i laboratori scientifici pubblici e privati. Poiché l'organo non possiede natura di Commissione d'inchiesta, tali visite — al pari di ogni altra attività informativa — dovranno svolgersi con l'assenso dei responsabili degli istituti medesimi.

Per agevolare l'acquisizione d'informazioni, dati e documenti i cui detentori non intendano consentirne la divulgazione, si è previsto che i componenti della Commissione e coloro che con essa collaborino a qualunque titolo siano tenuti al segreto, quando le notizie o i documenti le siano stati trasmessi sotto questa condizione.

Oltre alle relazioni e alle proposte che potrà presentare ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, la Commissione speciale dovrà riferire annualmente all'Assemblea sui risultati della propria attività e sullo stato della legislazione vigente in materia di bioetica, anche con riguardo alla sua corrispondenza con la normativa dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Persuasi dell'utilità di dotare la Camera d'uno strumento conoscitivo specializzato per questa complessa e importante materia, che suscita vigile interesse e talvolta inquietudine presso la pubblica opinione, i proponenti raccomandano quest'iniziativa all'attenzione della Camera tutta, auspicandone la sollecita approvazione.

TESTO DEL REGOLAMENTO

MODIFICA PROPOSTA

Dopo il capo XXXIII è aggiunto il seguente:

CAPO XXXIII-bis.**ART. 145-bis.**

1. La Commissione speciale per la bioetica è formata secondo le procedure previste dall'articolo 19. Non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo.

2. Si applicano alla Commissione speciale le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti diverse da quelle attinenti all'esame dei progetti di legge nelle sedi referente, legislativa e redigente.

3. La Commissione speciale ha competenza sull'attuazione della normativa dell'Unione europea in tema di bioetica. A questo fine, essa:

a) svolge funzioni d'indirizzo e di controllo nei riguardi del Governo;

b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti le materie di propria competenza;

c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle materie di propria competenza;

d) può chiedere al Governo e agli enti pubblici informazioni, dati e documenti sugli sviluppi e sui risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale sulla genetica e sugli embrioni umani, e, previa intesa con il Presidente della Camera, può effettuare visite presso i laboratori scientifici pubblici e privati;

e) può avvalersi della consulenza del Comitato nazionale di bioetica.

4. Presso la Commissione speciale possono essere svolte interrogazioni ai sensi degli articoli 133 e 135-ter, ed esaminate risoluzioni ai sensi dell'articolo 117.

5. I componenti della Commissione speciale, il personale addetto e tutti coloro che a qualunque titolo collaborino con questa sono tenuti ad osservare il segreto sulle informazioni, i dati e i documenti da essa acquisiti sotto il vincolo della riservatezza.

6. La Commissione speciale, oltre alle relazioni e alle proposte che ritenga di predisporre, presenta ogni anno all'Assemblea una relazione sui risultati della propria attività e sullo stato della legislazione vigente in materia di bioetica, anche con riguardo alla sua corrispondenza con la normativa dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.